



Per approfondimenti – L. 833/1978 e articoli specifici su TSO

---

Art. 33 - NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI ED OBBLIGATORI

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Art. 34 - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI PER MALATTIA MENTALE

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

---

Il TSO deve essere disposto attraverso un provvedimento emanato dal sindaco del Comune del luogo in cui risiede o si trova il soggetto da sottoporvi. Il sindaco, più nel dettaglio, agisce nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

Il TSO, in ogni caso, va disposto sempre secondo l'art. 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti civili e politici, tra i quali, per quanto possibile, anche quello alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Una volta disposto, il trattamento sanitario obbligatorio, operativamente, è attuato dai presidi e dai servizi pubblici territoriali.

Se è necessaria la degenza, si ricorre alle strutture ospedaliere pubbliche o a quelle convenzionate.

Resta sempre fermo il diritto dell'infermo di comunicare con chiunque ritenga opportuno.

Di regola, il TSO prevede cure da prestare in condizioni di degenza ospedaliera, attraverso il ricovero coatto presso i reparti psichiatrici degli ospedali, denominati Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura

(SPDC). Questo aspetto varia però a seconda delle singole Regioni: in alcune aree del Paese l'attuazione del TSO avviene anche presso il domicilio della persona.

Quali sono le condizioni per cui si ricorre al ricovero presso SPDC?

E' necessaria la presenza contemporanea di tre condizioni:

- ci deve essere un soggetto affetto da malattia mentale che necessita di trattamenti sanitari urgenti
- tale soggetto deve rifiutarsi di sottoporsi ad essi spontaneamente
- non si rende possibile prendere delle misure extraospedaliere adeguate.

Per il TSO in condizioni di degenza ospedaliera è necessario che la proposta motivata fatta al sindaco da un medico sia convalidata da un secondo sanitario, facente parte dell'USL.

L'art. 34 della legge numero 833/1978 prevede che il trattamento sanitario obbligatorio sia in ogni caso attuato presso gli ospedali generali, in particolare, per garantire la continuità terapeutica, presso l'SPDC all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale, comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri.

Entro il limite massimo di 48 ore dal ricovero coatto, è necessario che il provvedimento con il quale il sindaco ha disposto il TSO sia notificato tramite messo comunale al giudice tutelare della circoscrizione in cui rientra il comune.

È infatti di tale organo il compito di convalidare o meno il provvedimento, una volta che abbia assunto le informazioni e disposto gli eventuali accertamenti che ritenga necessari. Il giudice, in particolare, deve procedervi entro le 48 ore successive alla notifica con decreto motivato da comunicare al sindaco.

In caso di mancata convalida, infatti, il sindaco deve disporre la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio (e del domicilio forzato) in regime di degenza ospedaliera.

Una volta emanato, ovviamente, il provvedimento con il quale il TSO è stato disposto o prolungato può essere revocato o modificato. La richiesta può essere rivolta al sindaco da chiunque e questi vi provvederà decidendo nel termine di dieci giorni.

La durata massima prevista per il trattamento sanitario obbligatorio è di sette giorni, tuttavia è possibile che tale periodo non sia sufficiente.

In tal caso, per disporre il prolungamento, è necessario che il sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'USL formuli in tempo utile una proposta motivata indirizzata al sindaco che ha disposto il TSO.

Il sindaco, a sua volta, ne deve dare comunicazione al giudice tutelare, indicando l'ulteriore durata presumibile del trattamento.

È anche possibile che cessino le condizioni che richiedono l'obbligo del TSO o che questo sia divenuto impossibile.

Il compito di comunicare tali evenienze al sindaco è sempre del sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'unità sanitaria locale. E il sindaco, nelle successive 48 ore, deve darne notizia al giudice tutelare.